

Causa T-92/91

Helmut Henrichs contro Commissione delle Comunità europee

«Agenti temporanei — Regolamento 23 luglio 1987, n. 2274 —
Art. 4 — Nozione di retribuzione globale lorda — Nozione
di assicurazione malattia legale o regolamentare»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 24 giugno 1993 II - 613

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Decisione arrecante pregiudizio — Mancanza di riferimento alla base giuridica che non ha suscitato dubbi nell'interessato — Inosservanza dell'obbligo di motivazione — Insussistenza*
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
2. *Dipendenti — Ricorso — Competenza del Tribunale — Interpretazione di una nozione di diritto nazionale ai fini dell'applicazione di una norma dello Statuto — Inclusione*
3. *Dipendenti — Agenti temporanei — Cessazione definitiva dal servizio — Indennità — Modalità di calcolo*
[Regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio n. 2274/87, art. 4, n. 4]
4. *Dipendenti — Agenti temporanei — Cessazione definitiva dal servizio — Tutela da parte del regime comune di assicurazione malattia — Presupposto — Mancanza di tutela da parte di un altro regime legale o regolamentare — Portata — Criterio dell'equivalenza delle prestazioni — Esclusione*
[Statuto del personale, art. 72; regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio n. 2274/87, art. 4, n. 6]

1. Il fatto che una decisione arrecante pregiudizio non contenga alcun riferimento alla base giuridica sulla quale si fonda non costituisce inosservanza dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto qualora sia sufficientemente assodato che nella mente del destinatario della decisione non può sussistere alcun dubbio su tale base giuridica.
2. Quando l'applicazione di una norma dello Statuto dipende dall'applicazione di una norma di diritto appartenente all'ordinamento giuridico di uno Stato membro, il sindacato del Tribunale deve riguardare, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e dell'esatta applicazione dello Statuto, anche l'interpretazione data al diritto nazionale di uno Stato membro dall'autorità che ha il potere di nomina di un'istituzione comunitaria.
3. L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2274/87, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee, dev'essere interpretato nel senso che i redditi da detrarre dall'indennità prevista dal n. 1 dello stesso articolo sono quelli che il beneficiario dell'indennità percepisce nella sua nuova attività, previa detrazione dei soli contributi previdenziali, debitamente comprovati, effettivamente versati dall'interessato e prima della detrazione delle imposte nazionali. A questo proposito, il fatto di non tener conto degli aspetti particolari di ciascun sistema tributario nazionale, in particolare del grado di progressività dell'imposta, non può costituire violazione del principio di parità di trattamento.
4. L'art. 4, n. 6, del regolamento n. 2274/87, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione dal servizio di agenti temporanei delle Comunità europee, dev'essere interpretato nel senso che un agente temporaneo che goda dell'indennità prevista dal detto regolamento e che rientri in un regime nazionale di tutela sociale, basato su norme di diritto pubblico, come il sistema tedesco di sovvenzioni ai pubblici dipendenti, che comporta l'erogazione di prestazioni per malattia, non può fruire del regime comune di assicurazione malattia previsto dall'art. 72 dello Statuto, prescindendo da qualsiasi considerazione relativa all'equivalenza delle prestazioni erogate dall'uno e dall'altro dei detti regimi.